

D.g.r. 18 dicembre 2023 - n. XII/1579
Integrazione della deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2007 n. 6272 «Istituzione del Registro regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo.) ai sensi del d.lgs. n. 386/2003»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 31 marzo 2022 «Individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale»;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2022, n. 333987 «Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19»;
- la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla «Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»;
- il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante «Modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione»;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1324 della Commissione del 10 agosto 2021 «che modifica il regolamento (CE) n. 1597/2002 per quanto riguarda il formato per la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione»;
- il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e in particolare:
 - l'articolo 4, comma 1 che prevede che le regioni, quali organismi ufficiali, rilascino la licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale di moltiplicazione per fini forestali;
 - l'articolo 4, comma 2 che prevede l'istituzione, da parte delle regioni, dei registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione;
 - l'articolo 10, comma 3, che prevede l'istituzione, da parte delle regioni, del registro dei materiali di base delle specie elencate nell'Allegato 1 del medesimo d.lgs., presenti nel proprio territorio;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2020, n. 9403879 di istituzione del registro nazionale dei materiali di base;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2021 n. 269708, che approva la suddivisione del territorio italiano in regioni di provenienza dei ma-

teriali di base, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del d.lgs. 386/2003;

- il decreto del Direttore generale dell'economia montana e delle foreste 6 luglio 2021 n. 307490 di approvazione del Registro nazionale dei materiali di base;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che prevede all'art. 53, comma 2, che la Regione, tramite l'ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), provvede all'individuazione di popolamenti vegetali in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica iscrivendole nel registro regionale dei materiali di base;
- la deliberazione di giunta regionale del 21 dicembre 2007 n. 6272 «Istituzione del Registro Regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo.) ai sensi del d.lgs. n. 386/2003»;

Dato atto che la d.gr. 6272/2007 ha stabilito:

- di istituire il «Registro dei boschi da seme della Regione Lombardia» (Re.Bo.Lo.) dove vengono inseriti i boschi, gli arboreti da seme e le aree di raccolta, ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione e che soddisfano i requisiti minimi previsti dal d.lgs. 386/2003 per le diverse categorie (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati);
- di avvalersi di ERSAF per la valutazione e la scelta delle aree dove sono presenti i popolamenti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione;
- che la raccolta del materiale di propagazione delle specie previste nell'allegato I del D.lgs. 386/2003, possa avvenire solo nelle aree incluse nel Re.Bo.Lo.;
- che il certificato principale d'identità previsto dall'art. 6 del d.lgs. 386/2003 sia rilasciato unicamente per i semi raccolti nelle aree inserite nel Re.Bo.Lo. e per i materiali di moltiplicazione clonale iscritti nel Registro nazionale;
- che con un successivo provvedimento dirigenziale vengano definite le procedure e le disposizioni attuative per la raccolta e la certificazione del materiale forestale di propagazione;

Considerate le modifiche normative del settore fitosanitario, che hanno comportato l'istituzione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), e il recente interesse per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione da utilizzare negli interventi di imboschimento/rimboschimento e di forestazione urbana e periurbana promossi dalle politiche nazionali e internazionali di conservazione della biodiversità e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

Ritenuto, su proposta del dirigente competente, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori professionali ed unificare i registri, fermo restando quanto previsto dalla d.g.r. n. 6272/2007, di stabilire che:

- la raccolta, la produzione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione possa essere effettuata dai soggetti iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e dai centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale ai sensi dell'art. 2 del d.m. 31 marzo 2022;
- l'elenco dei soggetti iscritti al RUOP per la tipologia di attività «vivaiismo forestale» costituisca il registro di cui all'art. 4 del d.lgs. 386/2003;
- la licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale di moltiplicazione per fini forestali di cui all'art. 4 del d.lgs. 386/2003 è rilasciata dal Servizio Fitosanitario regionale su richiesta contestuale alla domanda di registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) per l'attività di vivaiismo forestale;
- le licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente atto mantengano validità fino al 31 dicembre 2024; entro tale data queste dovranno essere rinnovate a seguito di richiesta scritta da parte del titolare e successiva verifica dei requisiti da parte del servizio fitosanitario, a pena di decadenza;

Ritenuto inoltre di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali le procedure attuative e l'approvazione della modulistica;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 29 dicembre 2023

Vagliate ed ASSUNTE come proprie le già menzionate valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di confermare quanto stabilito dalla d.g.r. 6272/2007;
2. di stabilire, fermo restando quanto previsto dalla dgr 6272/2007, che la raccolta, la produzione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione possa essere effettuata dai soggetti iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e dai centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale ai sensi dell'art. 2 del d.m. 31 marzo 2022;
3. di stabilire che l'elenco dei soggetti iscritti al RUOP per la tipologia di attività «vivaismo forestale» costituisce il registro di cui all'art. 4 del d.lgs. 386/2003;
4. di stabilire che la licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale di moltiplicazione per fini forestali di cui all'art. 4 del D.lgs. 386/2003 è rilasciata dal servizio fitosanitario regionale su richiesta contestuale alla domanda di registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) per l'attività di vivaismo forestale;
5. di stabilire che le licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente atto mantengano la validità fino al 31 dicembre 2024; entro tale data queste dovranno essere rinnovate a seguito di richiesta scritta da parte del titolare e successiva verifica dei requisiti da parte del servizio fitosanitario, a pena di decadenza;
6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali le procedure attuative e l'approvazione della modulistica;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulle pagine web di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini